

PRO LOCO MONTAGNANA

STATUTO

Denominazione - Sede - Finalità

Articolo 1

E' costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata "PRO LOCO MONTAGNANA". Essa ha sede in Piazza Trieste, 15 a Montagnana (Padova).

Articolo 2

L'Associazione aderisce all'UNPLI, organo associativo delle Pro Loco, con diritto di partecipare all'attività e alle nomine dello stesso.

Articolo 3

L'Associazione si propone di tutelare il buon nome della città, di favorire la valorizzazione turistica e culturale e di salvaguardare e far conoscere il suo patrimonio storico, artistico, culturale, folcloristico ed ambientale.

Intende perseguire gli scopi statuari con le seguenti iniziative:

- a) riunire nell'Associazione tutti coloro che ne condividono finalità e scopi, nell'interesse dello sviluppo generale della città;
- b) cooperare con le altre Associazioni ed Istituzioni – ed in primo luogo con l'Amministrazione Comunale – per valorizzare turisticamente la località, anche con proposte ed iniziative finalizzate a migliorarne l'aspetto estetico, ricettivo e promozionale;
- c) promuovere e coordinare convegni, pubblici spettacoli, manifestazioni culturali, sportive, ricreative ed educative, gite ed escursioni, nonché fiere, mostre e mercati ed iniziative editoriali che servono ad aumentare l'interesse turistico per la città e nel contempo a sviluppare l'educazione culturale ed il senso dell'ospitalità della popolazione;
- d) Incentivare il turismo sociale giovanile e scolastico nonché forme di turismo alternativo;
- e) favorire reciproci scambi di manifestazioni e attività, anche con eventuali rapporti di gemellaggio;
- f) stimolare un idoneo sviluppo e qualificazione delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera; favorire il miglioramento delle ristorazione, anche con la tutela e la promozione della cucina del territorio e della tradizione; riscoprire e valorizzare attività ed i prodotti locali;
- g) istituire e gestire l'Ufficio Informazioni e di Assistenza Turistica anche attuando, nell'ambito dell'ufficio stesso, eventuali attività e servizi di carattere o di interesse pubblico;
- h) adempire alle funzioni demandate dalla Regione, dal Comune e dalle altre Istituzioni competenti nel settore.

Soci

Articolo 4

Può far parte all'Associazione chiunque ne faccia richiesta. La qualifica di Socio si acquisisce con il versamento della quota associativa e permane per la durata dell'anno solare in cui il versamento è avvenuto e fino all'apertura dei lavori prima Assemblea Ordinaria annuale dell'anno successivo.

Articolo 5

Il tesseramento rimane aperto dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno. Per motivi organizzativi, l'apertura del tesseramento viene anticipata al 1 novembre dell'anno precedente, ma la qualifica e i diritti di Socio verranno acquisiti solo a partire dal successivo 1° gennaio.

Articolo 6

I Soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e alle eventuali facilitazioni o prezzi di favore per le pubblicazioni e le manifestazioni promosse od organizzate dall'Associazione stessa. Possono richiedere al Presidente ogni notizia relativa all'andamento dell'Associazione e all'attuazione dei programmi.

Articolo 7

La qualifica di socio si perde per morte; per dimissioni; per interruzione del pagamento della quota sociale; per comportamenti lesivi del buon nome dell'Associazione e contrari alle norme dello statuto, su provvedimento motivato dal Consiglio di Amministrazione, contro il quale – entro 60 giorni – è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri

Organizzazione ed Amministrazione

Articolo 8

Le norme sull'ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, gli organi rimangono in carica per quattro anni.

L'Assemblea dei Soci

Articolo 9

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci iscritti nell'apposito libro ed in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno corrente.

Non hanno voto deliberativo i minori di 16 anni e chi è iscritto all'Associazione da meno di tre mesi.

L'assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno.

E' compito dell'Assemblea Ordinaria:

- a) deliberare sul conto consuntivo dell'anno precedente;
- b) deliberare sulla formazione del bilancio preventivo;
- c) eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- d) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;
- f) trasferire la sede sociale;
- g) approvare il programma annuale o poliennale;
- h) approvare la quota sociale;
- i) dare indirizzi al Consiglio di Amministrazione.

E' compito dell'Assemblea Straordinaria:

- a) approvare la modifica dello Statuto;
- b) approvare lo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Articolo 10 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è indetta dal Presidente su delibera del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, ovvero quando ne facciano richiesta motivata almeno il 30% degli associati o la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In questi ultimi due casi, l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data della richiesta. In difetto, la convocazione è demandata al Consiglio dei Probiviri.

L'avviso di convocazione dovrà indicare luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti dell'ordine del giorno e dovrà essere inviata ai Soci almeno 8 giorni prima della data fissata.

Articolo 11 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la partecipazione della maggioranza dei Soci con diritto di voto. In seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, è regolarmente costituita e può regolarmente deliberare qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono assunte con la maggioranza della metà più uno dei voti validi espressi.

E' ammesso il voto per delega: ciascun Socio può esercitare il diritto di voto per sé e per un solo Socio delegante. Tutte le votazioni sono di regola palesi, tranne quelle riguardanti persone che dovranno svolgersi a scheda segreta.

Articolo 12 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è coordinata dal Presidente o, in sua assenza, da un'altra persona designata dai partecipanti. Sarà altresì nominato un Segretario e sarà redatto il verbale della riunione da trascrivere in apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 13 membri: dieci eletti dall'Assemblea dei Soci tra gli aventi diritto al voto e tre eletti al proprio interno dal Consiglio Comunale. Questi ultimi hanno soltanto voto consultivo e resteranno in carica fino alla loro surroga, anche in caso di decadenza del Consiglio che li ha eletti.

Il Consiglio di Amministrazione – se e quando lo riterrà opportuno – potrà eleggere, a scrutinio segreto e con la maggioranza qualificata dei due terzi, fino ad un massimo di tre consiglieri scelti fra persone con specifiche competenze in materie affini agli scopi dell'Associazione.

La prima riunione del Consiglio – indetta nei modi ordinari da Presidente o dal Segretario dell'assemblea elettiva – si terrà entro venti giorni da rinnovo delle cariche sociali e sarà presieduta dal Consigliere che avrà riportato il maggior numero di voti. Con scrutinio segreto, tra i membri di nomina dell'Assemblea, saranno eletti con votazioni distinte il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Il Segretario potrà essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio e su proposta del Presidente, ma in questo caso non avrà diritto di voto.

I Consiglieri che risultassero assenti per tre volte consecutive senza giustificato motivo saranno dichiarati decaduti con decisione del Consiglio stesso.

I posti resisi per qualsiasi motivo vacanti saranno sostituiti con i primi non eletti secondo i risultati delle elezioni.

Articolo 14 – Durata

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per quattro anni ed i suoi componenti potranno essere rieletti.

Decade:

- a) per revoca del mandato a seguito di voto di sfiducia dell'Assemblea;
- b) per dimissioni in blocco di almeno la metà dei Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 15 – Compiti

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione; gli sono in particolare riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate all'Assemblea.

Spetta inoltre al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con il relativo programma di attività, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire al proprio interno comitati o può rilasciare deleghe a singoli Consiglieri per l'attuazione delle iniziative che lo richiedessero, fissandone i limiti e i poteri.

E' facoltà del Consiglio nominare personale impiegatizio e dipendente nonché stipulare accordi con società e personale esterno.

Articolo 16 – Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza bimestrale e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno la metà dei componenti del Consiglio stesso.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno e con l'indicazione del luogo, data e ora, dovrà pervenire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, è determinante il voto del Presidente.

Il Presidente convoca congiuntamente i componenti il Collegio dei revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri che possono partecipare alle riunioni senza il diritto di voto.

Il Presidente

Articolo 17

Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale e giuridica dell'Associazione.

E' eletto a scrutinio segreto del Consiglio di Amministrazione tra i membri di nomina dell'Assemblea dei Soci.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio e delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci e ne assicura l'esecuzione delle deliberazioni.

In caso di particolare ed assoluta urgenza, può adottare quei provvedimenti che ritenesse necessari nell'interesse dell'Associazione, in ciò sostituendosi al Consiglio cui dovrà riferire alla prima adunanza al fine di provocare la relativa ratifica.

In caso di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano per età.

Il Segretario

Articolo 18

Il Segretario coordina e controlla l'attività burocratica dell'Associazione; assiste il Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali delle riunioni; è responsabile della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile e che dovrà mettere a disposizione del Consiglio e dei Revisori dei Conti ogniqualvolta ne facciano richiesta.

Tiene aggiornati:

- a) il libro dei Soci;
- b) l'inventario del patrimonio;
- c) il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Conserva il libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Nell'esecuzione del mandato, può avvalersi di altri Soci o di altre persone competenti in materia.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 19

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto con votazione segreta dall'Assemblea dei Soci ed è composto di tre membri che nella prima riunione nominano al loro interno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente, ma almeno una volta all'anno, la contabilità sociale. Il Presidente dovrà altresì firmare il conto consuntivo ed il bilancio di previsione. Ogni singolo componente può prendere visione di tutti gli atti amministrativi dell'Associazione, comunicando i propri rilievi al Collegio che provvederà, se del caso, ad informare il Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri

Articolo 20

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci; nella prima riunione nominano al loro interno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di controllare il rispetto delle norme fissate dallo Statuto e di dirimere eventuali controversie fra i Soci. Giudicherà ex bono et equo, senza formalità di procedura e suo lodo è inappellabile.

Entrate e Patrimonio

Articolo 21

Costituiscono entrate dell'Associazione:

- le quote sociali;
- i contributi di privati, di Enti (Comune, Regione, Provincia, A.P.T.) o di altre Associazioni;
- le eventuali donazioni;
- i proventi derivanti dalla gestione di attività e di iniziative permanenti od occasionali.

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall'Associazione. Sarà redatto apposito inventario aggiornato annualmente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. E' fatto divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi di riserva o capitale. L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Modifiche dello Statuto

Articolo 22

La modifica dello Statuto può essere proposta all'Assemblea Straordinaria del Consiglio di Amministrazione o della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

La deliberazione sarà adottata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti validi espressi.

Scioglimento

Articolo 23

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria con le modalità di cui all'art. 11 del presente Statuto.

In tal caso, provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme ed i beni restanti saranno devoluti a favore dell'Ente turistico eventualmente subentrato o di altra Associazione del luogo, con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale. Il liquidatore sarà nominato dall'Assemblea con votazione segreta e con la maggioranza semplice dei presenti.

Varie

Articolo 24

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.